



**COMUNE DI ALBANO SANT' ALESSANDRO  
(Provincia di Bergamo)**

**APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DEL  
TRASPORTO SCOLASTICO**

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 + eventuale proroga anni uno

**CIG 7923256DAE CPV: 60130000-8**

**CAPITOLATO D' APPALTO**

Approvato con determinazione n. 329 del 16/07/2019

<b>Sommario</b>
Art. 1 – Oggetto dell'appalto e procedura di gara
Art. 2 – Normativa di riferimento
Art. 3 - Durata dell'appalto, rinnovo e proroga
Art. 4 – Luogo di esecuzione.
Art. 5 - Caratteristiche del servizio
Art. 6 – Importo dell'appalto
Art. 7 – Tipologia e requisiti dei veicoli
Art. 8 - Responsabile del servizio
Art. 9 – Esecuzione e svolgimento del servizio
Art. 9 bis – Guasti e sospensione temporanea del servizio
Art. 9 ter – Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze
Art. 10 – Personale addetto al servizio: requisiti, doveri e obblighi
Art. 11 – Adempimenti obbligatori prima dell'avvio del servizio
Art. 12 – Verifiche e Controlli
Art. 13 – Garanzia provvisoria
Art. 14 - Garanzia definitiva
Art. 15 – Responsabilità
Art. 16 - Garanzie e polizze
Art. 17 - Subappalto
Art. 18 - Penalità e sanzioni
Art. 19 – Recesso e revoca
Art. 20 - Risoluzione del contratto
Art. 21 – Fallimento, risoluzione e recesso: disposizione comune
Art. 22 - Esecuzione in danno
Art. 23 – Risarcimento danni e spese
Art. 24 - Corrispettivo e pagamenti
Art. 25 - Modifica e varianti del contratto
Art. 26 - Tracciabilità dei flussi finanziari
Art. 27 – Contratto e relative spese
Art. 28 - Controversie
Art. 29 - Disposizioni finali
Art. 30 – Trattamento di dati personali

## **Art. 1 – Oggetto dell'appalto e procedura di gara**

1. Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di trasporto degli alunni che frequentano le scuole primaria e secondaria di primo grado esistenti sul territorio di Albano S. Alessandro. Il servizio viene effettuato nel periodo in cui si svolge attività didattica secondo il calendario scolastico approvato annualmente dalla Regione Lombardia e sulla base degli orari stabiliti dall'Istituto Comprensivo. Il percorso riguarda l'intero territorio comunale e potrà subire modificazioni in ogni momento sia in base alla distribuzione della popolazione scolastica sul territorio, sia in rapporto alle esigenze effettive che si manifesteranno.
2. L'Amministrazione Comunale può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente o idonea in relazione al servizio.
3. Il servizio sarà affidato mediante procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2, lett. b, con il criterio del minor prezzo sul prezzo a base d'asta, ai sensi dell'art. 95, c. 4 del D. Lgs. 50/2016 secondo i parametri indicati nel Disciplinare di gara, a cui si rimanda.

## **Art. 2 – Normativa di riferimento**

1. Il servizio scolastico trova la propria disciplina generale nelle seguenti disposizioni legislative e regolamentari:
  - D.M. Infrastrutture e Trasporti 23 dicembre 2003, Uso, destinazione e distrazione degli autobus, e ss.mm.ii.;
  - L. n. 218/2003, Disciplina dell'attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente;
  - D.Lgs n. 395/2000, di attuazione della Direttiva 98/76/CE, modificativa della Direttiva 96/26/CE riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali, e successivo regolamento attuativo D.M. n. 161/2005, in materia di accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada;
  - D.M. 31 gennaio 1997, nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico, e successiva circolare del Ministero dei trasporti dell'11 marzo 1997, n. 23;
  - D.Lgs. n. 297/1994, approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado", ss.mm.ii.
  - D.Lgs, n. 285/1992 e successive modifiche e integrazioni (Codice della strada) e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. 495/1992 e ss.mm.ii.;
  - D.M. 18 aprile 1977, caratteristiche costruttive degli autobus, a cui hanno fatto seguito il D.M. 13 gennaio 2004 e D.M. 1 aprile 2010;
  - D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
2. La ditta appaltatrice è tenuta ad osservare la normativa vigente del settore, compresi le norme adottate in data successiva a quella dell'affidamento del servizio. La stessa deve altresì osservare le disposizioni legislative ed i contratti nazionali di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico ed il trattamento previdenziale della categoria dei lavoratori addetti al servizio di trasporto.
3. La ditta appaltatrice e il personale addetto alla guida dei mezzi devono osservare tutte le norme, leggi e decreti relativi alla prevenzione e protezione dei rischi lavorativi nonché quello relativi all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni, alle previdenze varie.

## **Art. 3 - Durata dell'appalto, rinnovo e proroga**

1. L'appalto ha la durata di un anno scolastico 2019/20 con possibile proroga di anni uno. I giorni di effettuazione del servizio, con la specificazione dell'inizio e del termine dello stesso, saranno quelli definiti

dal calendario scolastico, con interruzione per le festività natalizie e pasquali ed eventuali altre interruzioni che verranno comunicate da questo Comune.

2. L'aggiudicatario si impegna a dare esecuzione alle prestazioni oggetto del servizio, a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, in ragione dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 4 – Luogo di esecuzione.**

1. Il servizio di scuolabus si svolge sul territorio comunale di Albano S.A..

#### **Art. 5 - Caratteristiche del servizio**

1. Il servizio di trasporto scolastico in argomento costituisce un "servizio pubblico", e quindi per nessun motivo deve essere sospeso, interrotto o abbandonato, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 9 "Modalità di svolgimento del servizio" del presente Capitolato speciale d'Appalto.

2. È inoltre da considerarsi "servizio pubblico essenziale" ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 146/1990 "*Norme per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali*" e s.m.i. Pertanto, la ditta affidataria dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa di legge in materia di sciopero.

In caso di sciopero del personale dipendente, la Ditta appaltatrice è tenuta ad assicurare comunque il trasporto, trattandosi di un servizio essenziale dandone tempestiva comunicazione all'amministrazione appaltante ed alle Istituzioni scolastiche interessate, pena l'applicazione delle penali contrattuali di cui al successivo art. 13 "Verifiche e controllo" e all'eventuale risoluzione del contratto.

3. Gli orari per lo svolgimento del servizio di cui al presente capitolato dovranno rispettare gli orari scolastici forniti dall'Istituto Comprensivo di Albano S.A. con il minimo disagio per l'utenza sia per quanto riguarda l'inizio del servizio, sia per il rientro al termine delle lezioni. In particolare non sarà tollerato alcun ritardo sull'orario di entrata e nessun anticipo sull'orario di uscita. Detti orari devono garantire una idonea efficienza del servizio. Le eventuali variazioni dovranno essere concordate con l'Amministrazione Comunale anche nel caso di modifiche al piano di servizio dovute a variazioni di percorsi, a variazioni delle utenze da servire, a sopravvenute esigenze del calendario scolastico.

4. L'utenza del servizio oggetto del presente capitolato è composta dagli alunni frequentati le scuole primaria e secondaria di primo grado esistenti sul territorio. Il numero degli utenti previsto per l'a.s. 2019/20 è indicativamente il seguente: - scuola primaria nr. 20 - scuola secondaria di primo grado nr. 16. Il numero degli utenti potrà variare, anche in corso d'anno, trattandosi di un servizio a domanda individuale, in funzione delle richieste e solo in presenza di disponibilità di posti sui mezzi di trasporto.

5. Quanto al percorso e alle relative fermate, queste sono determinate dall'Amministrazione Comunale compatibilmente con l'orario di ingresso (mattino) e di uscita (pomeriggio) e il calendario scolastico (da lunedì a venerdì e il sabato mattina), nonché in relazione alle richieste dell'utenza e alle esigenze di organizzazione del servizio. Pertanto non è consentita la raccolta di alunni in punti diversi da quelli prestabiliti.

6. L'amministrazione Comunale, in base alle richieste dell'utenza e/o alle modifiche dell'organizzazione scolastica annuale da parte degli istituti scolastici, si riserva di modificare, ridurre, ampliare o eliminare i percorsi e i servizi di cui al presente capitolato. Anche gli orari potrebbero subire modifiche da parte dell'amministrazione a fronte di particolari esigenze da parte degli istituti scolastici.

7. Infine, la ditta aggiudicatrice deve adeguarsi a tutte le modifiche temporanee (sospensione delle lezioni, uscite anticipate da scuola, ingressi ritardati a causa di assemblee, riunioni od altro, ecc.) degli orari di ingresso e di uscita degli alunni da parte delle scuole e/o classi interessate, assicurando il servizio agli alunni interessati secondo le precise indicazioni fornite dall'Ufficio Segreteria del Comune di Albano S.A., senza alcuna maggiorazione del corrispettivo.

8. Gli scuolabus dovranno essere sempre presenti nei luoghi di fermata predisposti ed agli orari fissati.

9. Non è previsto lo svolgimento del servizio di trasporto nel periodo di sospensione delle attività scolastiche quali ad esempio: festività, vacanze natalizie e pasquali, elezioni politiche o amministrative, referendum,

scioperi del personale scolastico da cui derivi la sospensione totale delle attività scolastiche.

10. Il Comune di Albano S.A. si riserva eventualmente di modificare le condizioni di svolgimento del servizio di cui al presente capitolato, previa valutazione del pubblico interesse, con riferimento ai seguenti aspetti:

- istituzione di nuovi tragitti e/o modifica di tragitti esistenti;
- soppressione di tragitti esistenti;
- ogni altra variazione del programma di esercizio;
- diversa articolazione settimanale del servizio (su 5 o 6 giorni settimanali).

#### **Art. 6 – Importo dell'appalto**

1. L'Importo che verrà posto a base d'asta è pari ad € 78.000,00 al netto dell' I.V.A. (39.000,00 + iva per anno scolastico).

2. L'appalto sarà espletato mediante la procedura negoziale art. 36 comma 2 lett. b del D.Lgs. 50/2016.

3. L'aggiudicazione del servizio di trasporto scolastico avverrà in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 c.4. del D.Lgs.50/2016, in quanto trattasi di servizio caratterizzato da elevata ripetitività (tragitto giornaliero di alunni secondo il tragitto e le fermate prefissate).

4. Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta pervenuta.

#### **Art. 7 – Tipologia e requisiti dei veicoli**

1. I mezzi di trasporto devono essere idonei e omologati al servizio da espletare, adatti per dimensione ed ingombro a percorrere le strade su cui dovrà essere effettuato il servizio, in perfetta efficienza, dotati dei requisiti previsti dalla normativa vigente e privi di vizi o difetti di funzionamento.

È fondamentale che i veicoli:

- a) abbiano le caratteristiche costruttive fissate dal D.M. 18 aprile 1997, D.M. 31 gennaio 1997 e dalla relativa circolare applicativa del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 23/1997.
- b) siano coperti da polizza di assicurazione R.C.A. relativa ai veicoli, tassa di possesso e carta di circolazione e omologazione di cui all'art. 75 del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992), con annotate le revisioni previste dalla legge;
- c) siano regolarmente immatricolati, ai sensi dell'art. 93 del medesimo Codice, presso la Motorizzazione Civile;
- d) circolino muniti di carta di circolazione e dei documenti individuati dall'art. 180 del Codice della Strada.
- e) siano in regola con le revisioni generali e annuali, previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 285/1992;
- f) idonei al trasporto scolastico e con una capienza sufficiente a garantire il trasporto giornaliero, sia in entrata a scuola che in uscita, con posti esclusivamente a sedere;
- g) idonei al trasporto dei minori su sedia a rotelle sia per il servizio di scuolabus che per le uscite didattiche, in qualsiasi circostanza e senza oneri aggiuntivi.

2. Il servizio di trasporto scolastico dovrà essere effettuato mediante automezzi in proprietà o nella regolare disponibilità dell'aggiudicatario o in servizio di noleggio con conducente.

3. In caso di temporanei guasti ai mezzi o ogni qualvolta ne ricorrano le esigenze, la ditta dovrà garantire lo svolgimento del servizio mediante scuolabus di scorta.

4. Gli automezzi che la ditta aggiudicataria mette a disposizione per l'espletamento del servizio dovranno essere dotati di:

- pneumatici invernali (nel periodo indicato dalla legge);
- giubbotti riflettenti ad alta visibilità;
- cassetta pronto soccorso;
- estintore;
- impianti di climatizzazione e di preriscaldatore autonomo;
- qualsiasi altro dispositivo richiesto dalle normative vigenti o adottate in future;
- cinture di sicurezza per passeggeri;
- telefono cellulare con dispositivo viva voce o auricolare al fine di garantire la tempestiva comunicazione con il responsabile del servizio della Ditta e con l'ufficio comunale preposto, così come per effettuare chiamate di emergenza.

5. L'aggiudicatario è altresì tenuto all'assolvimento dei seguenti obblighi:

- pulizia giornaliera interna e lavaggio igienizzante degli automezzi con frequenza mensile;
- manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi adibiti al servizio, compresa la revisione;
- non sono ammessi all'interno dei veicoli passeggeri in piedi né un carico superiore al massimo fissato dalla carta di circolazione.

6. La Ditta appaltatrice deve possedere i requisiti di idoneità professionale previsti dal D.M. n. 448/1991.

#### **Art. 8 - Responsabile del servizio**

1. La Ditta appaltatrice dovrà individuare e nominare un Responsabile del Servizio e comunicare le sue generalità e contatti all'amministrazione comunale e al RUP. Nel caso in cui nel corso dell'espletamento del servizio cambiasse il Responsabile del Servizio, dovrà esserne data tempestiva comunicazione all'amministrazione.

2. Il Responsabile del Servizio si occupa di tutte le comunicazioni circa l'ordinaria gestione del servizio (programmazione del servizio, chiarimenti in ordine agli utenti nonché agli orari del servizio) con l'Ufficio Segreteria e/o il RUP.

3. Questo deve altresì partecipare ad incontri con il personale dell'amministrazione comunale ogni volta che l'Amministrazione lo ritenga opportuno, nonché ad eventuali assemblee degli utenti fruitori.

#### **Art. 9 – Esecuzione e svolgimento del servizio**

1. Il servizio verrà svolto dalla Ditta appaltatrice con proprio personale e con mezzi di proprietà o in sua disponibilità, con l'assunzione a proprio carico di tutti gli oneri attinenti il servizio stesso, nessuno escluso.

2. La Ditta appaltatrice deve obbligatoriamente garantire la messa a disposizione di almeno n. 1 ed almeno n. 1 autobus di scorta, come chiarito nell'art. 7 "*Tipologie e requisiti dei veicoli*", in caso di temporanei guasti ai mezzi o per causa di forza maggiore.

3. Il servizio di scuolabus viene svolto in conformità alla cadenza del calendario scolastico. Tuttavia, al fine di migliorare il servizio di trasporto scolastico e in funzione delle necessità delle scuole e degli utenti, nei limiti previsti dalla legge, l'amministrazione si riserva, anche in corso dell'anno scolastico, la facoltà di:

- istituire di nuovi tragitti e/o modifica di tragitti esistenti (linee, fermate ed orari);
- annullare i tragitti esistenti;
- disporre ogni altra variazione del programma di esercizio;
- una diversa articolazione settimanale del servizio (su 5 o 6 giorni settimanali).

4. La Ditta dovrà osservare i percorsi, le fermate e i rispettivi orari definiti con l' Ufficio Segreteria del Comune.

5. Per il servizio di scuolabus la Ditta appaltatrice è tenuta a trasportare esclusivamente coloro che sono inseriti negli appositi elenchi predisposti dall'Ufficio segreteria (e trasmessi alla Ditta prima dell'avvio di ciascun anno scolastico, salvo aggiornamenti nel corso dell'anno).

6. Per garantire che le operazioni avvengano ordinatamente e senza incidenti, la salita e la discesa degli alunni dallo scuolabus dovrà avvenire con le seguenti modalità: gli alunni devono essere trasportati sino all'ingresso dell'edificio scolastico, il mezzo dovrà sostare nell'apposito stallo riservato e sarà cura dell'autista, soprattutto per la scuola primaria, verificare che gli alunni entrino nel cancello della scuola. In caso di anticipo rispetto all'apertura dell'edificio scolastico, l'appaltatore deve trattenere gli utenti sul proprio mezzo.

7. Prima dell'avvio del servizio di scuolabus, la ditta appaltatrice deve effettuare delle prove tecniche per prendere conoscenza del percorso, delle strade, delle fermate e dei tempi necessari di percorrenza.

#### **Art. 9 bis – Guasti e sospensione temporanea del servizio**

1. Dato che il trasporto scolastico costituisce un "servizio pubblico essenziale", la Ditta appaltatrice dovrà garantire il servizio in modo continuo, senza alcuna interruzione anche in caso di guasto meccanico o di altra natura degli automezzi e senza alcun onere aggiuntivo per l'amministrazione comunale.

2. Qualora gli automezzi fossero in avaria e non potessero essere utilizzati, il prestatore del servizio è tenuto ad avvisare immediatamente l'Amministrazione Comunale e gli utenti interessati. Esso dovrà, inoltre, assicurare la tempestiva sostituzione degli stessi e comunque la pronta riattivazione del servizio.

3. In caso di temporanea chiusura al traffico della rete viaria per interventi di manutenzione o per cause di forza maggiore, la ditta appaltatrice, in accordo con il Comune, effettua le necessarie deviazioni degli itinerari per garantire il normale espletamento del servizio, dandone tempestiva comunicazione agli utenti.

4. È tuttavia consentita la sospensione parziale del servizio solo nel caso in cui non sia possibile espletarlo per cause improvvise di forza maggiore, occorse nella stessa giornata di servizio, derivanti da eventi non previsti né prevedibili né tantomeno imputabili alla Ditta. In tal caso, la Ditta appaltatrice deve darne immediata comunicazione all'amministrazione comunale, alle Istituzioni scolastiche ed alle famiglie interessate, provvedendo altresì ad individuare ed adottare le misure organizzative ritenute più idonee al fine di garantire, per quanto possibile e nel limite della situazione contingente, la regolare prosecuzione del servizio con ogni onere ed incombenza a proprio carico. In ogni caso la sospensione del trasporto non dovrà essere estesa al giorno successivo, pena la risoluzione del contratto.

5. Entro n. 5 (cinque) giorni dall'avvenuta interruzione, la Ditta dovrà fornire idonea documentazione comprovante l'effettiva causa di forza maggiore.

#### **Art. 9 ter – Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze**

1. Il Comune ai sensi dell'art. 26 del D. lgs. 81/08 e ss.mm.ii. ha effettuato la valutazione ricognitiva dei rischi interferenziali standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del presente capitolato, redigendo il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziale. Da tale documento è emerso che i costi per la sicurezza da rischi di interferenze sono pari a 0,00. L'operatore dovrà indicare, nell'offerta economica, i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'art. 95 c. 10 del D.Lgs. 50/2016.

#### **Art. 10 – Personale addetto al servizio: requisiti, doveri e obblighi**

1. La ditta appaltatrice deve gestire il servizio con sufficiente personale in possesso di tutti i requisiti di idoneità di guida in materia di trasporto scolastico previsti dalla normativa vigente. Per tale ragione, all'avvio di ogni anno scolastico, la ditta appaltatrice dovrà fornire all'amministrazione comunale l'elenco del personale in servizio con i relativi attestati di idoneità professionale.

2. Il personale che espleta il servizio dovrà essere munito di patente D, del certificato di abilitazione professionale (CAP), nonché di apposito telefonino cellulare, fornito dalla ditta appaltatrice, il cui numero verrà comunicato all'amministrazione comunale e all'Istituto Comprensivo per comunicazioni urgenti.

3. Durante il servizio, il personale deve essere munito di distintivo/cartellino riportante le generalità dell'autista e della Ditta.

4. Il personale adibito al trasporto è obbligato ad osservare le seguenti prescrizioni:

- tenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti dei minori e dei genitori, tale da non essere perseguibile a norma degli art. 571 e 572 del Codice Penale (l'uso di un linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità del bambino);
- indossare un abbigliamento decoroso;
- rispettare gli orari, gli itinerari e svolgere i servizi richiesti con la massima cura ed attenzione;
- adottare le cautele ed accorgimenti che garantiscano l'incolumità fisica dei trasportati nei momenti più critici del servizio (operazioni di salita e discesa, aperture e chiusure delle porte, partenza del pullman);
- essere reperibile telefonicamente durante il servizio;
- non abbandonare il veicolo;
- non fumare sul mezzo;
- tenere la velocità nei limiti di sicurezza;
- non usare lo scuolabus durante i percorsi prestabiliti per il trasporto scolastico, per esigenze personali o per trasportare persone non autorizzate;
- mantenere il segreto d'ufficio su fatti e/o circostanze di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento dei propri compiti;
- comunicare eventuali lamentele o disfunzioni riscontrate durante il servizio al proprio Responsabile, il quale ha l'obbligo di riferire all'amministrazione comunale;
- assicurarsi che gli alunni salgano e scendano alle fermate concordate in condizioni di sicurezza;
- non caricare a bordo passeggeri oltre il numero consentito dalla carta di circolazione;
- controllare che sul mezzo siano trasportati bambini ed eventuali persone inserite nell'apposito elenco trasmesso dall'Amministrazione comunale;
- in caso di eventuali alunni non compresi nell'apposito elenco, è tenuto a segnalarlo al Responsabile della Ditta.
- verificare che tutti gli alunni occupino un posto a sedere;
- sorvegliare gli alunni al fine di evitare comportamenti da cui possano derivare danni ai trasportati o a cose;
- consegnare, alle fermate dello scuolabus, gli alunni esclusivamente ai genitori o a persone delegate.

5. In caso di accertati comportamenti gravi ed inadeguati, l'amministrazione comunale potrà richiedere la sostituzione del conducente. La sostituzione dovrà essere effettuata dalla ditta appaltatrice entro n. tre giorni dalla data di ricevimento della richiesta motivata e scritta, la quale è insindacabile. In casi particolarmente gravi potrà essere richiesta la sostituzione immediata.

6. Il personale è soggetto agli obblighi di comportamento e ai doveri previsti dal Codice comunale di comportamento, approvato con deliberazione di giunta comunale n. 92 del 19/09/2019, nonché alle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 62/2013, per quanto compatibili.

7. Nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nelle mansioni costituenti oggetto del presente Capitolato la ditta deve inoltre attuare le condizioni normative e retributive previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali e locali. Eventuali aumenti contrattuali per il personale previsti dai C.C.N.L. sono a carico della Ditta stessa.

### **Art. 11 – Adempimenti obbligatori prima dell'avvio del servizio**

1. È fatto obbligo per la ditta appaltatrice prima della firma del contratto o, comunque prima dell'avvio del servizio, trasmettere al Comune di Albano S.A.

- elenco nominativo del personale impiegato per il servizio;
- attestazione che il personale con l'avvio del servizio, e per tutta la durata del medesimo, è munito di apposito distintivo di riconoscimento riportante anche l'impresa affidataria del servizio;
- copia dell'autorizzazione di esercizio e dell'attestazione di abilitazione professionale;



- copia delle carte di circolazione dei mezzi impiegati;
- copia delle polizze assicurative dei mezzi impiegati;
- copia della documentazione relativa all'avvenuto controllo dell'efficienza del cronotachigrafo da parte di un'autofficina autorizzata.

2. Prima dell'inizio del servizio per ciascun successivo anno scolastico il prestatore del servizio dovrà confermare tutti i dati sopra indicati o provvedere al relativo aggiornamento.

#### **Art. 12 – Verifiche e Controlli**

1. L'amministrazione comunale effettua a sua discrezione, senza obbligo di preavviso, controlli sul personale, sui mezzi e sulle modalità di esecuzione del servizio, per accertare che lo stesso sia conforme all'appalto. Qualora venissero rilevate ed accertate delle inadempienze, saranno applicate le sanzioni di legge, se ricorre il caso, e quelle previste dal presente Capitolato.

#### **Art. 13 – Garanzia provvisoria**

1. Le ditte partecipanti alla gara devono presentare una cauzione provvisoria, pari al 2% dell'importo complessivo presunto dell'appalto nelle forme previste dal Disciplinare di gara, che copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 14 - Garanzia definitiva**

1. In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, dell'eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso delle somme che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione per fatto compiuto dalla ditta appaltatrice causante inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, l'Impresa stessa sarà tenuta a costituire, ai fini della sottoscrizione del contratto, apposita cauzione definitiva pari al 10% del valore contrattuale.

2. L'efficacia della garanzia decorre dalla data di stipula del contratto e termina alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione ovvero alla data di emissione dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni.

3. L'importo della garanzia può essere ridotto qualora le imprese soddisfino una o più condizioni previste dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di R.T.I., sarà riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia solo qualora tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento fossero in possesso della certificazione di qualità.

3. La cauzione può essere costituita mediante bonifico bancario in assegni circolari ovvero mediante titoli di Stato. La garanzia può essere rilasciata, ai sensi dell'art. 93, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività. La stessa può essere altresì rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

4. La garanzia fideiussoria dovrà essere conforme allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9 del Codice e definito con decreto del Ministero dello Sviluppo economico n. 31/2018. La stessa dovrà altresì prevedere le seguenti condizioni particolari:

- rinuncia da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C. ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido
- con il debitore principale fino a quando il Comune non dichiara il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;
- rinuncia all'onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad opera del creditore di cui all'art. 1957 del c.c.
- impegno da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale a versare l'importo della cauzione entro quindici giorni, a semplice richiesta del Comune, senza alcuna riserva.

5. La mancata presentazione della garanzia comporta la decadenza dall'affidamento, l'incameramento della garanzia provvisoria da parte dell'amministrazione comunale e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

6. La garanzia definitiva viene progressivamente svincolata, nel rispetto della disposizione di cui al comma 5 dell'art. 103, con l'avanzamento dell'esecuzione per un importo massimo pari all'80% dell'iniziale importo garantito. Il restante 20% viene trattenuto fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque per 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

7. È riconosciuta all'amministrazione comunale la possibilità di richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La garanzia è operativa entro 15 giorni a decorrere dalla richiesta scritta dell'amministrazione comunale, inviata per conoscenza anche al Contraente.

### **Art. 15 – Responsabilità**

1. La ditta appaltatrice si impegna ad eseguire ogni prestazione facente parte del servizio di cui in argomento "a regola d'arte", nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato speciale d'appalto, del disciplinare di gara e di ogni normativa vigente in materia, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale.

2. La ditta appaltatrice risponderà, penalmente e civilmente, di eventuali danni, infortuni od altro a persone e/o cose, cagionati a terzi - compresi gli utenti/fruitori del servizio - in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del servizio da appaltarsi e per l'intera durata del medesimo, sollevando il Comune di Albano S.A. da ogni eventuale pretesa risarcitoria di terzi.

3. Per le responsabilità dell'appaltatore si richiama l'art. 1681 del c.c., precisando che il momento iniziale della responsabilità non si identifica con quello della partenza e la responsabilità non è limitata all'effettiva durata del movimento del mezzo di trasporto, ma si debbono considerare avvenuti durante il viaggio i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto, durante le soste e le fermate.

### **Art. 16 - Garanzie e polizze**

1. A garanzia di quanto esposto al precedente art. 15, la ditta appaltatrice deve stipulare apposite polizze assicurative, da presentarsi prima della stipula del contratto e comunque prima dell'avvio del servizio, relativamente a tutto il periodo di durata del contratto stesso.

2. In particolare la ditta appaltatrice deve disporre e presentare all'Amministrazione:

**a) polizza R.C.A.** per ogni mezzo adibito al servizio, con un massimale di almeno € 32.000.000,00 ferma restando l'intera responsabilità dell'appaltatore anche per gli eventuali, maggiori danni eccedenti i massimali assicurati, comprensiva di R.C. dei trasportati e della copertura per infortunio degli utenti fruitori in salita e discesa dai mezzi nonché corredata dalla garanzia e da "rinuncia alla rivalsa" nei confronti dell'Amministrazione comunale nel caso di:

- conducente non abilitato alla guida in base alla normativa vigente o con patente scaduta;
- per guida in stato di ebbrezza e/o ubriachezza o sotto l'effetto di stupefacenti;
- danni subiti da terzi trasportati, anche per eventi non connessi alla circolazione (es. caduta incidentale all'interno del mezzo);
- danni conseguenti ad inquinamento ambientale causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide o gassose;
- trasporto non effettuato in conformità alle disposizioni normative vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla quale
- sia stata applicata sanzione in via definitiva ai sensi degli artt. 186, 186-bis e 187 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.

**b) polizza Responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i propri prestatori di lavoro (RCO), per i danni**

derivanti da eventi diversi da quelli assicurati con la polizza assicurativa R.C.A. nella esecuzione dell'attività oggetto del presente capitolato, comprese tutte le eventuali altre attività previste dal contratto di affidamento del Servizio, ove gli stessi danni non rientrino nell'ambito di operatività della garanzia RCA. Detta assicurazione dovrà espressamente prevedere le seguenti caratteristiche minime:

- stipulata con riferimento all'appalto del servizio di cui al presente capitolato per la medesima durata prevista per l'appalto;
- prevedere un massimale unico complessivamente per sinistro e per anno non inferiore a € 5.000.000,00 per ogni persona (terzo o prestatore di lavoro) che abbia subito danni per morte o lesioni nonché di € 5.000.000,00 per danni a cose e/o animali. Tale massimale non è da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dall'impresa appaltatrice sia nei confronti di terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti del Comune di Albano S.A.;
- prevedere espressamente la rinuncia di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, per sinistri liquidati ai sensi di polizza, nei confronti di chiunque, compresi il Comune di Albano S.A. e i suoi dipendenti, fatti salvi i casi di dolo.
- prevedere le seguenti estensioni:
  - riguardo alla responsabilità civile verso terzi (RCT):
    - estensione del novero dei terzi, quali utenti e loro familiari; amministrazione comunale e relativi prestatori di lavoro; altri soggetti, diversi dai prestatori di lavoro dell'Appaltatore, che partecipano alle attività per le quali è stipulata l'assicurazione;
    - responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro, dei lavoratori subordinati e parasubordinati della ditta aggiudicataria nonché di eventuali collaboratori che prestano, a qualsiasi titolo, la loro opera nell'espletamento dei servizi e dell'attività di gestione oggetto dell'affidamento;
    - estensione alla responsabilità civile per danni a cose derivanti da incendio di cose del soggetto gestore o detenute dal medesimo o da persone di cui questi debba rispondere a termini di legge;
    - estensione alla responsabilità civile per danni a cose di terzi (compresi gli utenti) in consegna e/o custodia;
  - riguardo alla responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO):
    - estensione dell'assicurazione ai lavoratori parasubordinati e a ogni altro soggetto assimilabile a prestatore di lavoro ai sensi della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro;
    - estensione alle malattie professionali.

3. La ditta appaltatrice dovrà trasmettere al Ufficio Segreteria copia conforme delle polizze stipulate descritte alle lettere a) e b) del precedente punto *in sede di stipula del contratto e almeno n. 30 (trenta) giorni prima dell'avvio del servizio.*

4. Per tutta la durata del contratto di servizio, l'appaltatore dovrà mantenere inalterate ed efficaci le suddette polizze e, al termine di ogni periodo di assicurazione, l'Appaltatore deve trasmettere al Ufficio Segreteria copia della quietanza di rinnovo, o copia di eventuale nuova polizza, attestante l'avvenuto pagamento del premio alla compagnia di Assicurazione.

5. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore gli importi dei danni rientranti nei limiti di eventuali scoperti e/o franchigie eventualmente previsti dai prescritti contratti assicurativi, questo è inoltre l'unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di trasporto di persone.

#### **Art. 17 - Subappalto**

1. È vietato il subappalto anche parziale del servizio oggetto del presente capitolato.

#### **Art. 18 - Penalità e sanzioni**

1. Saranno accertate dall' Ufficio Segreteria tutte le infrazioni agli obblighi che derivano da disposizioni legislative e regolamentari, da ordinanze comunali e dal presente Capitolato, che ne darà comunicazione alla ditta appaltatrice del servizio. Questa dovrà entro n. 6 (sei) giorni produrre le eventuali giustificazioni.

2. In caso di giustificazioni non pervenute o incongrue, è discrezione dell'Amministrazione applicare una penalità.
3. Salvo le infrazioni derivanti da cause di forza maggiore non imputabili in alcun modo alla ditta appaltatrice, sono previste in particolari per le seguenti sanzioni:
- mancata o insufficiente trasmissione della documentazione prevista negli atti di gara ai fini della stipula del contratto, sanzioni pari a € 200,00;
  - per ciascuna corsa non effettuata che ha compromesso la funzionalità del servizio di trasporto scolastico, sanzioni pari a € 500,00;
  - per comportamento scorretto e lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri da parte degli autisti, sanzioni pari a € 200,00;
  - accertato uso improprio delle licenze di noleggio per scuolabus rilasciate dall'Amministrazione comunale, sanzioni pari a € 200,00;
  - utilizzo di mezzi non decorosi, sanzioni pari a € € 200,00;
  - utilizzo di un autoveicolo diverso da quello dichiarato per l'esecuzione del servizio e non preventivamente autorizzato: per ogni giornata di utilizzo di tale mezzo sanzioni pari a € 200,00;
  - mancata manutenzione ordinaria ai mezzi riscontrata in fase di verifica ispettiva € € 200,00;
  - utilizzo di mezzi con capienza non sufficiente per il trasporto degli alunni sanzioni pari a € 200,00;
4. Per qualsiasi altra infrazione potrà essere assegnata una sanzione rapportata alla gravità, il cui valore va da un minimo di € 200,00 ad € 1.000,00.
5. La penalità sarà recuperata dal Comune mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è assunto il provvedimento.
6. Si specifica che l'applicazione della penale non estingue eventuali rivalse da parte dell'Amministrazione Comunale e/o di terzi, per danni provocati dalle infrazioni o dalle inadempienze stesse.
7. L'applicazione della penale non estingue l'obbligo di adempiere da parte della Ditta appaltatrice né esclude la possibilità dell'amministrazione comunale o di soggetti terzi di procedere legalmente per il risarcimento di eventuali ulteriori danni. È fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle disposizioni in materia di risoluzione del contratto, compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno alla Ditta

#### **Art. 19 – Recesso e revoca**

1. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di recedere dal contratto nei modi e termini disciplinati dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.
2. È riconosciuta facoltà all'amministrazione comunale di procedere alla revoca dell'appalto, recedendo dal relativo contratto, per motivi di pubblico interesse e qualora ricorrano le condizioni previste dalla Legge n. 241/1990.

#### **Art. 20 - Risoluzione del contratto**

1. In caso di risoluzione del contratto si applica quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
2. È facoltà dell'amministrazione procedere alla risoluzione del contratto, provvedere al servizio in oggetto (direttamente o ricorrendo ad altra ditta) e trattenere la cauzione definitiva, quale penale, qualora la ditta aggiudicataria ponga in essere uno dei seguenti casi di inadempimento:
- sospensione o mancata effettuazione della gestione del servizio, salvo che per motivi di forza maggiore non connessi alla volontà della ditta aggiudicataria ovvero fatto quanto previsto al precedente art. 9-bis;
  - sia colpevole di frode ed in caso di fallimento;
  - abbia commesso ripetute penalità per violazione dei patti contrattuali o delle disposizioni normative di Legge o Regolamenti relativi ai servizi, formalmente sanzionate dal Comune con l'applicazione di almeno n. 2 (due) penalità di qualsiasi importo;

- abbia commesso gravi o ripetute irregolarità in ordine alla gestione amministrativa del servizio, con particolare riferimento agli adempimenti derivanti dai contratti collettivi nazionali ed integrativi locali di lavoro e dalle norme in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro;
- si verifichino i presupposti e le condizioni per l'applicazione dell'art. 1676 del c.c. a seguito di ripetute inadempienze della ditta nei confronti dei propri dipendenti;
- risultino mancanti, in tutto o in parte, nonché difformi le polizze assicurative richieste dal presente Capitolato;
- non provveda a reintegrare la cauzione definitiva di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016;
- mancato rispetto degli ordini emessi dal Comune nell'esercizio del suo potere di vigilanza e controllo;
- cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, i diritti o gli obblighi inerenti al presente Capitolato;
- frequente violazione degli orari per quanto attiene l'inizio e la fine del servizio;
- in tutti i casi espressamente previsti dal presente capitolato e dalla legge.

3. Si prevede altresì espressamente che il contratto si risolva di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. nel caso di gravi e reiterati inadempimenti agli obblighi contrattuali, alle norme di legge o regolamentari.

4. La risoluzione è preceduta da formale contestazione del fatto, intimata con lettera raccomandata A/R ovvero PEC ai sensi di legge. Alla Ditta spetta un termine per presentare eventuali osservazioni/giustificazioni all'amministrazione comunale compreso tra cinque (naturali e consecutivi) e dodici (sempre naturali e consecutivi) giorni decorrenti dalla data di ricevimento, da parte della Ditta, della nota di contestazione del fatto.

5. Qualora l'amministrazione proceda alla risoluzione del contratto, è prevista la perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, salvo il risarcimento degli ulteriori danni.

6. È comunque riconosciuta all'Amministrazione la facoltà di chiedere all'aggiudicatario la corresponsione dell'importo delle penali di cui all'art. 16 del presente Capitolato.

#### **Art. 21 – Fallimento, risoluzione e recesso: disposizione comune**

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del medesimo D.Lgs. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l'amministrazione procede ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio in questione.

2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

#### **Art. 22 - Esecuzione in danno**

1. Indipendentemente da quanto previsto dall'art. 18 "*Risoluzione del contratto*", qualora la ditta appaltatrice ometta di eseguire in tutto o in parte i servizi di cui al presente appalto, il Comune di Albano S.A. potrà ordinare ad altra impresa, previa comunicazione all'appaltatore, l'esecuzione totale o parziale dei servizi omissi dallo stesso, addebitando all'appaltatore i relativi costi e i danni eventualmente subiti dal Comune.

2. Resta in ogni caso fermo il diritto di risarcimento dei danni cagionati all'Amministrazione e a terzi derivanti dall'inadempimento.

#### **Art. 23 – Risarcimento danni e spese**

1. Al fine di ottenere il risarcimento dei danni, il rimborso delle spese ed il pagamento delle penali, l'Amministrazione Comunale può trattenere i crediti della Ditta aggiudicataria per servizi già eseguiti ovvero rivalersi sulla cauzione che dovrà essere immediatamente reintegrata.

#### **Art. 24 - Corrispettivo e pagamenti**

1. Per l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, il Comune corrisponderà all'appaltatore il canone di gestione risultante dall'aggiudicazione della gara d'appalto. Il canone risultante dall'aggiudicazione comprende i seguenti viaggi:

SCUOLA PRIMARIA: numero due corse giornaliere (nr. 1 andata e nr. 1 ritorno) per numero sei giorni la settimana (da lunedì a sabato esclusi i festivi infrasettimanali) secondo orari stabiliti dall'Istituto Comprensivo

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: numero due corse giornaliere (nr. 1 andata e nr. 1 ritorno) per numero sei giorni la settimana (da lunedì a sabato esclusi i festivi infrasettimanali) secondo orari stabiliti dall'Istituto Comprensivo

2. Il canone annuo contrattuale verrà erogato dall'Amministrazione Comunale in rate mensili di importo pari a 1/9 dietro presentazione di regolari fatture elettroniche da emettersi alle seguenti scadenze: l'ultimo giorno del mese per i mesi da settembre ad aprile, l'ultima fattura sarà emessa a conclusione del servizio dell'anno scolastico in essere (giugno).

3. Il pagamento avverrà entro trenta giorni dalla data di arrivo della fattura elettronica.

4. In caso di ritardato pagamento l'appaltatore non potrà sospendere il servizio, ma avrà diritto all'interesse legale per ritardato pagamento delle fatture. L'appaltatore, con tale corrispettivo, s'intende soddisfatto di qualsiasi spettanza nei confronti del Comune per il servizio di cui trattasi e non ha, quindi, alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

#### **Art. 25 - Modifica e varianti del contratto**

1. Nel rispetto dei casi e limiti previsti dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, sono ammesse modifiche ovvero varianti al contratto di appalto del servizio in oggetto in corso di validità previa autorizzate dal RUP con le modalità previste dallo stesso art. 106 e dal Regolamento comunale relativo all'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture.

#### **Art. 26 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., l'appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. L'appaltatore è tenuto a comunicare al Comune, alla stipula del contratto, i dati afferenti al conto bancario o postale dedicato alla ricezione dei flussi finanziari relativi al contratto stipulato nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente dell'appaltatore dedicato/i.

3. L'appaltatore è altresì tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

4. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente capitolato all'art. 20, si conviene che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della legge n. 136/2010 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolve di diritto, ai sensi degli artt. 1360 e 1456 c.c., il Comune di Albano S.A. si riserva di risolvere il contratto qualora le transazioni siano eseguite senza bonifico bancario o postale ovvero altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della citata Legge, del D.L. n. 187/2010 nonché delle determinazioni dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici del 18 novembre 2010, n. 8 e del 22 dicembre 2010, n. 10.

#### **Art. 27 – Contratto e relative spese**

1. Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Tutte le spese inerenti il contratto sono a carico dell'appaltatore. Il contratto sarà redatto in forma di scrittura privata da registrare in caso d'uso.

3. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese relative a imposte e tasse connesse all'esercizio dell'oggetto del contratto, I.V.A. di legge esclusa.

### **Art. 28 - Controversie**

1. Nel caso di controversie relative all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto di cui in oggetto, per qualsiasi natura (tecnica ovvero amministrativa), nessuna esclusa, tra il Comune di Albano S.A. e la ditta aggiudicataria, in attesa che vengano assunte di comune accordo le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento del servizio, il prestatore non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione dell'appalto. Decorso n. 30 giorni dalla contestazione per iscritto senza che le parti abbiano trovato un accordo, è ammesso il ricorso all'autorità giudiziaria.

### **Art. 29 - Disposizioni finali**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato speciale si fa rinvio alla legislazione vigente ed in modo particolare in materia di appalti pubblici di servizi al D.Lgs. n. 50/2016, al codice civile, alle norme presenti in materia nell'ordinamento giuridico e ai Regolamenti comunali.

### **Art. 30 – Trattamento di dati personali**

1. I dati forniti saranno trattati, raccolti e conservati presso la stazione appaltante, esclusivamente per finalità inerenti la procedura di gara, l'aggiudicazione e la gestione del contratto, e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e dal D. Lgs. n. 196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il citato Regolamento UE.